

Sentenza n. 115 del 4 febbraio 2005.

Pubblica udienza del 25 gennaio 2005.

Presidente: dott. Vincenzo Sammarco.

Relatore: dott. Luigi Ranalli.

Titoletto:

Atto amministrativo, accesso, atti di ritiro, procedimento – procedimento amministrativo – silenzio della P.A. – silenzio rifiuto – finalità del procedimento.

Atto amministrativo, accesso, atti di ritiro, procedimento – atto amministrativo- motivazione - integrazione in corso di giudizio avverso il silenzio/rifiuto- impossibilità.

Abstract:

*Il procedimento del silenzio rifiuto, così come ora disciplinato dall'art. 21 bis della legge n.1034/1971, non è esperibile per ottenere il soddisfacimento della pretesa sostanziale posta a fondamento della domanda rimasta inevasa, ma solo per accertare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere o meno sull'istanza stessa, ferma restando, però, la sua facoltà di determinare liberamente il contenuto del relativo provvedimento.*

*Anche in ipotesi di ricorso avverso il silenzio rifiuto non è possibile in corso di giudizio integrare la motivazione con gli scritti difensivi, essendo la sua finalità di consentire al diretto interessato la possibilità di impugnare il provvedimento esplicito, se, ovviamente, ritenuto ingiustamente lesivo del suo interesse.*

Testo:

#### “SENTENZA

sul ricorso n.988 del 2004 proposto da \*\*\*, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Tasselli ed elettivamente domiciliata in Ancona, C.so Garibaldi n.111, presso lo studio dell'avv.

Alessandro Rocco;

contro

- il COMUNE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Di Concetto ed elettivamente domiciliato presso la

Segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

- del silenzio rifiuto intervenuto sulla diffida del 30.7.2004;

- degli atti connessi, compresa la nota 27.8.2004 del Settore assetto del territorio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 25 gennaio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Ugo Tasselli per la ricorrente e l'avv. Di Concetto per il Comune resistente;

Visto l'art.21/bis, della legge 6 dicembre 1971 n.1034;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

Il Collegio considera preliminarmente che il procedimento del silenzio rifiuto, così come ora disciplinato dall'art. 21 *bis* della legge n.1034/1971, non è esperibile per ottenere il soddisfacimento della pretesa sostanziale posta a fondamento della domanda rimasta inevasa, ma solo per accertare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere o meno sull'istanza stessa, ferma restando, però, la sua facoltà di liberamente determinare il contenuto del relativo provvedimento: un'eventuale domanda così proposta con il ricorso previsto dall'art 21 *bis* citato è, dunque, inammissibile.

Orbene, nel ricorso in esame, oltre all'annullamento della nota 27.8.2004 sul presupposto della sua meramente soprassessoria, di fatto si chiede al Tribunale anche l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione comunale di rideterminare la destinazione urbanistica di alcune aree, sul presupposto dell'avvenuta decadenza del vincolo espropriativo previsto nel P.R.G.: questa implicita domanda è, dunque, inammissibile.

Per l'espressa domanda d'annullamento o, più correttamente, per l'accertamento giudiziale dell'obbligo dell'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto di adottare un effettivo provvedimento a seguito diffida inoltrata, è noto che la motivazione del provvedimento impugnato non è integrabile con gli scritti difensivi e tale principio di diritto

deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di impugnazione del silenzio rifiuto, essendo la sua finalità - soprattutto quando la controversia, come nella fattispecie, ha per oggetto la tutela di interessi legittimi - di consentire al diretto interessato la possibilità di impugnare il provvedimento esplicito, se, ovviamente, ritenuto ingiustamente lesivo del suo interesse.

Di conseguenza, le ragioni addotte dalla difesa comunale con l'atto di costituzione in giudizio a sostegno della inconfigurabilità della decadenza del vincolo previsto dal P.R.G., non possono essere prese in considerazione dal Collegio proprio perché affatto evidenziate nella nota 27.8.2004 del Settore assetto del territorio: di contro, gli atti richiamati in questa nota, hanno una evidente finalità istruttoria e propedeutica alla futura disciplina urbanistica ancora da adottare, ma non costituiscono un effettivo provvedimento di avvio del procedimento di modifica o di diniego di modifica della destinazione urbanistica delle aree individuate dalle particelle catastali nn. 164-165-166 del foglio 26.

Per questa parte il ricorso va accolto, con conseguente assegnazione al Comune di San Benedetto del Tronto del termine di 60 giorni per l'adozione del suindicato provvedimento.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche in parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, assegna al Comune di San Benedetto del Tronto il termine di 60 giorni per l'adozione di un provvedimento sulla diffida della ricorrente.

Spese compensate.”.